



## Città di Sassuolo

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ORIGINALE**

**N. 183 del 24/10/2017**

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AD SGP SRL IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI E DI CONTENIMENTO DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE – TESTO UNICO DI DISPOSIZIONI ARMONIZZATE AI SENSI DEL DLGS 175/16 E SS.MM.II.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 15:00 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
PISTONI CLAUDIO	Sindaco	SI
SAVIGNI MARIA	ViceSindaco	SI
PIGONI GIULIA	Assessore	SI
PISTONI SONIA	Assessore	SI
LOMBARDI ANDREA	Assessore	SI
SCHENETTI GREGORIO	Assessore	SI
VIVI ANTONELLA	Assessore	SI
DEL NESO PASQUALE	Assessore	SI
Presenti: 8	Assenti: 0	

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio

Assume la Presidenza Pistoni Claudio

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

**Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AD SGP SRL IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI E DI CONTENIMENTO DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE – TESTO UNICO DI DISPOSIZIONI ARMONIZZATE AI SENSI DEL DLGS 175/16 E SS.MM.II.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
2. in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
3. con deliberazione consiliare n. 90 del 18.12.2008, è stato approvato il nuovo Statuto definendo l'oggetto sociale in coerenza alle attività effettivamente svolte dalla società e rafforzando gli aspetti identificativi di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come organismo di diritto pubblico che opera "in house" per la realizzazione di attività del socio unico Comune di Sassuolo, necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso;
4. con deliberazione consiliare n. 66 del 14.12.2010, è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Sassuolo, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), autorizzando il mantenimento di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, in quanto società strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/06, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 248/06, con capitale sociale interamente pubblico e attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente svolte esclusivamente a favore del socio unico;
5. a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 06.12.2011, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 18995/7509, con il conferimento in piena proprietà degli Ex-Magazzini Comunali di via Pia e conseguente aumento del capitale sociale da 116.000,00 euro a 117.000,00 euro (art.5), Statuto che trova applicazione dal 04.01.2012;
6. SGP srl è una società patrimoniale (Corte Conti Lombardia 295/2013/PAR) c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo (Corte dei Conti Lombardia n.61/2013/PRSE); la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);
7. SGP srl effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del 17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo, come previsto Piano Industriale – BP 2008-2010 e assestamento definitivo 2007, allegato alla DCC n.113 del 18/12/2007;
8. in ottemperanza alle varie norme succedutesi nel tempo (in particolare artt.6 e 31 del D.Lgs. 165/2001 e art.3, comma 30, della Legge 244/2007) il Comune di Sassuolo ha provveduto al trasferimento delle risorse umane in misura adeguata alle funzioni trasferite a SGP, provvedendo alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica (deliberazioni della Giunta Comunale n.89 del 13.4.2007, avente ad oggetto: Riassetto

- organizzativo e funzionale dei servizi comunali, dei servizi in forma associata e delle società controllate. Atto d'indirizzo, e n.268 del 1.12.2008, avente ad oggetto: Ricognizione dell'esito delle procedure finalizzate all'assunzione presso la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. o al rientro dal comando di personale del Comune di Sassuolo);
9. ai sensi dell'art.5, comma, 2 del vigente Statuto il Capitale Sociale di SGP srl deve essere integralmente posseduto dal Comune di Sassuolo;
  10. il Comune di Sassuolo esercita su SGP srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, oltre che per espressa disposizione dello statuto della società<sup>1</sup>, per ragioni di seguito indicate:
    - a. il socio unico Comune di Sassuolo esprime la propria volontà nell'Assemblea attraverso il Sindaco, che rappresenta l'ente (ai sensi dell'art.50, c.2, del D.Lgs. 267/2000), e previe deliberazioni assunte dagli organi di governo del Comune stesso, sulla base della ripartizione delle competenze (Giunta o Consiglio) indicate nel D.Lgs. 267/2000, come previsto dall'art.8, c.1, del vigente Statuto della società;
    - b. i poteri dell'organo amministrativo della società sono limitati a favore di un rafforzamento delle decisioni del Comune di Sassuolo, socio unico detentore pubblico del capitale sociale, come previsto dall'art.8, c.2, del vigente Statuto della società, che riserva all'Assemblea;
    - c. sono previste specifiche potestà di intervento sulla gestione societaria da parte del Comune di Sassuolo, esercitate già a partire dalla costituzione (DCC n.28/05) ed, in particolare, al fine di garantire unitarietà nella programmazione dell'azione amministrativa e istituzionale del Comune, il Consiglio Comunale approverà il budget annuale, il programma annuale e pluriennale degli investimenti contestualmente all'approvazione del bilancio comunale; tali documenti costituiranno allegati al bilancio stesso; medesima procedura sarà seguita per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di economicità e redditività, da effettuarsi entro il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun esercizio; spetta al Consiglio Comunale l'approvazione degli schemi di convenzione per il conferimento di beni e servizi alla costituenda società, nonché la regolamentazione generale dei servizi conferiti; la DCC n.28/2005 prevedeva anche una relazione sulla gestione, da produrre al Consiglio entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nella prassi sostituita dai bilanci d'esercizio della società che per molti anni sono stati redatti non in forma abbreviata e, quindi, contenevano una relazione sulla gestione;
    - d. sono riservati al Comune di Sassuolo<sup>2</sup>: la regolamentazione generale sull'utilizzo da parte di terzi dei beni affidati; l'approvazione di canoni e tariffe da applicare a terzi per l'utilizzo dei beni affidati; l'approvazione dei criteri per la concessione a terzi dei beni affidati; l'approvazione dei criteri generali per l'individuazione di terzi a cui sub-concedere beni ovvero affidare fasi o interi servizi correlati alla gestione dei beni affidati; l'approvazione dei piani degli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti e/o interventi straordinari necessari al miglioramento funzionale dei beni conferiti; l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione dei nuovi impianti e dei progetti di manutenzione straordinaria; l'individuazione di nuovi standard qualitativi da applicare alla gestione dei beni affidati;
    - e. sono previste ulteriori specifiche potestà d'intervento del Comune nei nuovi contratti Reg.3894 del 3.2.2015 e Reg.3884 del 30.12.2014 (rispettivamente, art.9 e art.8, titolati Programmazione, indirizzo e controllo) e l'obbligo di recepimento di modifiche normative inerenti le società partecipate degli enti locali (art.15.2);
  11. SGP srl è una società in house essendo presenti i tre requisiti identificativi da tempo individuati dalla giurisprudenza (da ultimo Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 25.11.2013) ovvero: l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore del socio stesso (precedente punto 6), la natura esclusivamente pubblica del socio (precedente punto 9) e la sottoposizione a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici (precedente punto 10);

considerato che:

12. il Comune di Sassuolo esercita il controllo degli organismi partecipati non quotati mediante apposito Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni, ed in particolare tramite le disposizioni di cui al Titolo IV, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2013 così come modificato con deliberazione del medesimo organo n. 63 del 21/7/2015;

---

<sup>1</sup> Art.1, comma 3, del vigente Statuto: 3. Il Comune di Sassuolo esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

<sup>2</sup> Art.7 della Concessione Rep.3630 del 31.12.2007.

considerato, altresì, che:

13. la società versa da anni in una situazione di crisi economico finanziaria ed è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (Decreto del Tribunale di Modena del 30.10.2014), come illustrato, da ultimo, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 54 del 21.7.2015;
14. il Comune ha autorizzato l'approvazione dei bilanci d'esercizio della società al 31.12.2013 (DCC n.15 del 12.3.2015) e al 31.12.2014 (DCC n.16 del 12.3.2015), approvati da SGP srl con verbali dell'Assemblea del 16.3.2015, ore 11.00 e 11.30;

richiamata la deliberazione consiliare n.21 del 30.4.2015, con la quale:

15. è stata confermata la rilevanza strategica di SGP in quanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sassuolo, essendo stata verificata la convenienza della gestione dei servizi attraverso il modello societario come motivato nelle premesse (n.50/55) e documentato (all.A) della deliberazione stessa;
16. è stato approvato il Piano industriale 2015-2019 (all.B al provvedimento), in grado di dimostrare, in ogni area di intervento, l'interesse pubblico allo svolgimento di funzioni e servizi attraverso il modello societario, contenente l'analisi delle cause generative delle perdite (par.1.7) e le misure per evitare il formarsi di perdite future (par.1.9);
17. è stato approvato il documento intitolato Modifica del piano concordatario (all.C al provvedimento), nel quale vengono (in sintesi) evidenziati: l'intervenuto risanamento economico della società, le verifiche condotte dal Comune in ordine alla fattibilità dell'intervento del Comune sia alla luce delle norme vigenti e cogenti che regolano le società partecipate (art.6, c. 19, del DL 78/2010, convertito con L.122/2010) e la finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità e nuovi principi contabili), che della documentazione prodotta dalla società relativa agli investimenti e i contenuti fondamentali della nuova modalità di intervento finanziario del Comune;

richiamate, altresì, le deliberazioni consiliari:

18. n.45 del 23.6.2015, con la quale sono stati approvati lo schema di accordo paraconcordatario di riscadenziamento e di concessione di nuova finanza ex art. 182-quater, co. 1, l. fall. (All.A), lo schema di fideiussione che il Comune dovrà rilasciare a BNL (All.B), lo schema di dichiarazione che il Comune dovrà rendere a BNL e Unicredit (All.C), ad intervenuta intesa definitiva con i rappresentanti delle banche ed a modifica della precedente deliberazione consiliare n.39 del 26.5.2015;
19. n.54 del 21.7.2015, con la quale con la quale è stato deciso di erogare a SGP srl, per le complesse ragioni indicate in premessa, alle quali si rinvia integralmente, un acconto sull'apporto di capitale previsto per l'anno 2015 dell'importo di euro 447.941,89, da versarsi prima dell'adunanza dei creditori;
20. n.65 del 17.9.2015, con la quale è stato approvato specifico atto di indirizzo per il rilascio di una dichiarazione ad Unicredit ed, eventualmente, qualora richiesto, a BNL, istituti di credito che si sono impegnati alla erogazione della c.d nuova finanza, con la quale il Comune attesti il possesso del 100% della società e l'esercizio del controllo diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché il controllo c.d. "analogo", come previsto dalla normativa di settore in materia di affidamenti c.d. "in house";

preso atto che:

21. in data 31.5.2015 SGP ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
22. in data 16.12.2015 si è svolta l'udienza collegiale per l'omologazione del concordato;
23. in data 24.12.2015 è stato depositato il decreto con il quale il tribunale di Modena ha omologato il concordato;

premesse che:

24. l'art. 1, comma 553, della legge n. 147/2013 ha previsto il concorso, a decorrere dall'esercizio 2014, di tutte le società a partecipazione di maggioranza diretta o indiretta delle pubbliche amministrazioni, "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza";

richiamati, in particolare e per quello che qui rileva, l'attuale normativa in tema di politiche assunzionali e retributive per le società cosiddette in house:

25. art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), modificato dapprima dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), poi dall'art.4, comma 12-bis, d.l. 24 aprile 2014, n.66 (convertito dalla l. 23 giugno 2014, n.89) e, ancora, dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 24/6/2014, n.90 (convertito dalla L. 11/8/2014, n. 114):
1. *omissis*
  2. *Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.*
  - 2-bis. *Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni .....omissis .....;*
26. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 248/2014/PAR, secondo la quale gli indirizzi da dettare da parte del Comune debbono essere volti al contenimento delle spese di personale e alla disciplina delle assunzioni per le società a partecipazione totale o di controllo, e gli stessi potranno certamente riguardare tutte le forme di "assunzione", comprese quelle flessibili. In tale ultimo ambito, a prescindere dalla diretta applicabilità della norma del D.Lgs. n. 165/2001, che richiama il principio dell'eccezionalità dell'assunzione a tempo determinato, tale principio potrà ben essere richiamato in sede di indirizzi alle società, essendo lo stesso certamente coerente con il quadro generale di contenimento della spesa del personale;
27. art. 3, comma 5, del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito dalla L. 11/8/2014, n. 114, che, oltre a dettare specifici criteri di contenimento delle assunzioni per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno ("Negli anni 2014 e 2015 ... gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27/12/2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.") prevede espressamente che "le amministrazioni ... coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto- legge n. 112/2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.";
28. art. 9, commi 28 e 29, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in L. n. 122/2010, che con riferimento specifico alle disposizioni in tema di lavoro flessibile prevede che:
28. "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni ...possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.lgs. 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale..... Le limitazioni

previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27/12/2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.

29. “Le società non quotate .... controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo”;

29. Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, commi da 563 a 568, la quale dispone in merito alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, intervenendo in materia di mobilità tra società ed interventi in caso in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti (situazione non presente in SGP srl) ovvero si verifichino eccedenze di personale;
30. D.lgs 175/16 e ss.mm.ii, art.19 comma 5: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano , con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*; art.25 comam 4 *“Fino al 30 giugno 2018 le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1;*

considerato che:

- 31.
- (i) con delibera di Consiglio Comunale n. 96/2014 sono stati approvati due contratti aventi per oggetto specifici servizi che SGP dovrà prestare all'ente socio (contratto di Global Service e contratto di servizi strumentali in materia di riscossione, tassa rifiuti e patrimonio immobiliare) a fronte del pagamento da parte del Comune di un congruo corrispettivo per i servizi prestati;
  - (ii) nel contratto relativo ai servizi strumentali in materia di riscossione, tassa rifiuti e patrimonio immobiliare, alla clausola contrattuale di cui all'art. 6 è espressamente previsto che SGP dovrà svolgere le attività mediante l'impiego di n. 6 unità lavorative e che risulta, pertanto, necessario assicurare alla società un numero di dipendenti sufficiente a garantire l'impegno assunto con la sottoscrizione dei contratti di servizio de quo costituenti l'essenza stessa della continuità aziendale;
  - (iii) sono state rassegnate le dimissioni di dipendente a tempo determinato con contratto a tempo parziale a 30 ore, con decorrenza 5/11/2017, in forza presso il servizio amministrativo, pertanto, anche provvedendo ad una riorganizzazione interna, ne risulta necessaria la sostituzione;

richiamata:

32. la lettera dell'Amministratore Unico prot. n. 4586 del 31/07/2017, agli atti del Comune prot. n. 29354 del 1/08/2017, con la quale lo stesso trasmette la relazione sul personale in forza, comprendente ricognizione, verifica degli esuberi e programmazione del fabbisogno di personale, contestualmente richiedendo che il Comune fornisca gli indirizzi di cui all'art. 18, comma 2-bis, del DL 112/2008 e dell'art.19 del D.lgs 175/16, intesi come linee guida all'interno delle quali la società possa esercitare o poteri gestori attribuiti da statuto, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al rigo B9 del conto economico riportato nel piano industriale e nella media spesa sostenuta nel triennio 2011-2013, al fine di non pregiudicare l'attività della società, il rispetto delle obbligazioni contrattuali e il piano di risanamento in corso;
33. la lettera prot 6076 del 16/10/2017, agli atti del Comune sub prot 38250 del 17/10/2017, con la quale l'amministratore unico ribadisce la necessità di adeguamento dell'organico a seguito delle dimissioni rassegnate con decorrenza dal 5/11/2017 di dipendente in forza al servizio amministrativo, assunta a tempo indeterminato, livello C3;

visto:

34. il Piano Industriale Concordatario 2015-2019 di SGP srl, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/4/2015;

viste:

35. le proprie precedenti deliberazione n.129 del 29/9/2015, n. 226 del 29/12/2015, n. 81 del 17/05/2016, con le quali sono stati stabiliti atti di indirizzo per SGP srl in materia di vincoli assunzionali e contenimento delle politiche retributive, per le ragioni indicate nella premessa dei provvedimenti, riservandosi di fornire successivamente ulteriori indirizzi in materia;

ritenuto opportuno provvedere ad esprimere atto di indirizzo in materia, quale testo unico di disposizioni armonizzate, alla luce del dlgs 175/16 e ss.mm.ii, di cui all'allegato A al presente provvedimento;

visto il parere favorevole del direttore Settore III, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole del Direttore Responsabile del Settore III Programmazione e controllo/Servizio Economico Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'“atto di indirizzo ad sgp srl in materia di vincoli assunzionali e contenimento delle politiche retributive”, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'allegato di cui al punto 1 del presente provvedimento sostituisce le disposizioni di cui alle deliberazioni citate in premessa quali atti di indirizzo ad sgp srl in materia di personale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre, con ulteriore separata votazione

#### DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18/8/200 n. 267, affinché Sassuolo Gestioni Patrimoniali possa procedere tempestivamente alle conseguenti azioni.



## Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 24/10/2017

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco  
Pistoni Claudio

*Atto firmato digitalmente*

Il Segretario Generale  
Martino Gregorio

*Atto firmato digitalmente*

---

## **ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI E DI CONTENIMENTO DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE. TESTO UNICO DI DISPOSIZIONI ARMONIZZATE AI SENSI DEL D.LGS 175/16 E SS.MM.II**

Il presente atto costituisce provvedimento di indirizzo in materia di vincoli assunzionali e contenimento delle politiche retributive per Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19 e 25 del D.lgs 175/16 e ss.mm.ii, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed in sostituzione di quanto imposto con le DGC 129/15, 226/15 e 81/16.

PREMESSO CHE:

1.L'art.19, commi da 1 a 4, del D.lgs 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile, le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, i contratti collettivi;

2.Ai sensi del comma 5 del medesimo art.19, le Amministrazioni pubbliche socie "fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera<sup>1</sup>, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale".

ATTESO che Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl:

a)fin dalla sua costituzione applica il CCNL Federcasa

b) è dotata di "Regolamentazione delle procedure di selezione", approvata con deliberazione di giunta comunale n.8 del 15/01/2008;

c)ha effettuato la ricognizione del personale in forza, riscontrando la mancanza di esuberi, e la programmazione triennale del fabbisogno di personale;<sup>2</sup>

VISTA la nota agli atti prot 38250 del 17/10/2017, con la quale la società ha rinnovato la richiesta di atto di indirizzo in merito a quanto già esplicitato nella relazione sul personale in forza di cui al punto c) ribadendo la necessità di adeguamento dell'organico a seguito delle dimissioni rassegnate con decorrenza dal 5/11/2017 di dipendente in forza al servizio amministrativo, assunta a tempo indeterminato, livello C3, part time a 30 h, chiedendo di poter provvedere alla sostituzione mediante assunzione a tempo indeterminato di dipendente già in forza, a tempo determinato, avente medesimo livello e profilo orario. Tale trasformazione contrattuale, infatti, lascia invariato rispetto all'attuale il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e non comporta aumenti di spesa, trattandosi dello stesso livello e dello stesso profilo orario

---

1 Principio già espresso dalla Corte dei conti Toscana nella delibera n. 1/2015/PAR, di cui si riporta il seguente stralcio: "La peculiarità del servizio, con i suoi risvolti di utilità, è dunque tale da poter essere opportunamente considerata dall'ente richiedente in relazione all'inciso – "tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera" – di cui all'art. 4, comma 12-bis, d.l. n. 66/2014. Se è vero, infatti, che il principio guida che l'ente deve perseguire è quello della "riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni", nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati."

2 La relazione sul personale in forza al 1/06/2017 – ricognizione ai sensi dell'art.25 del d.lgs 175/16, verifica degli esuberi, programmazione del fabbisogno, è stata acquisita agli atti del Comune sub prot 29354 del 1/08/2017

(30 ore), consentendo alla società di avvalersi di personale per il quale è già stata effettuata la formazione e del quale si è già avuto modo di apprezzare la capacità;

PER QUANTO SOPRA, SI FISSANO I SEGUENTI INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE:

1. I dipendenti vengono reclutati, a pena di nullità dei provvedimenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'art. 35, comma 3 del dlgs 165/2001, contenuti nel regolamento approvato con DGC n. 8 del 15/01/2008, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo, nella sezione dedicata alla società.
2. La società è tenuta ad aggiornare annualmente la ricognizione e programmazione triennale del personale in forza e relativo funzionigramma e a trasmetterla all'Ente.
3. La società è tenuta a riprogrammare il fabbisogno e a sottoporlo all'Ente nel caso si rendano necessari adeguamenti organizzativi comportanti nuove assunzioni non afferenti alla mera sostituzione di personale avente medesimo profilo professionale e a costi invariati.
4. La società deve operare contenendo il costo complessivo per il personale, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, anche considerando gli adeguamenti degli inquadramenti professionali ai sensi degli articoli 64 e 65 del CCNL applicato, entro il valore indicato nella voce B9 del conto economico, all'interno del livello dei costi a tale titolo previsti nel Piano Concordatario, approvato con DCC 21/15 e 39/15. Il potere di indirizzo in merito agli aggiornamenti annuali della voce B9 è esercitato mediante approvazione del budget annuale e della sua variazione in corso d'anno<sup>3</sup>.
5. Nel rispetto del vincolo economico di cui al precedente punto 4), nonché delle disposizioni di cui ai punti successivi, la società è autorizzata a procedere all'attuazione della programmazione, agli atti sub prot 29354 del 1/08/2017 limitatamente al fabbisogno 2017, valutandosi positivamente la programmazione degli anni 2018 e 2019, riservandosi di autorizzarla con successivo atto di indirizzo integrativo del presente, da emanare entro il 30/06/2018.
6. La società è autorizzata alla sostituzione di dipendente dimissionaria con decorrenza 5/11/2017. Tale assunzione, infatti, a parità di numero di dipendenti a tempo indeterminato, livello e profilo orario, permette l'efficiente ed immediato svolgimento delle attività e garantisce la riduzione della spesa per la formazione altrimenti necessaria. Parimenti, è autorizzata la sostituzione a tempo determinato della dipendente medesima, durante il periodo di assenza per maternità, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica secondo i principi di cui all'art.35, comma 3 del D.lgs.165/2001.
7. In caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato la società è tenuta al rispetto dell'art.25 del dlgs. 175/2016 e ss.mm.ii, secondo gli indirizzi dell'emanando decreto ministeriale di cui al medesimo articolo. Trattasi del divieto, imposto alle società partecipate, fino al 30 giugno 2018, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite da un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, agli elenchi del personale eccedente predisposti dalle società a controllo pubblico ed inviati alla regione nel cui territorio le società medesime hanno sede. Tale divieto è inoperante fino alla data di pubblicazione del suddetto decreto, non ancora avvenuta. E' ammessa la deroga nel caso di personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze, non disponibile negli elenchi suddetti e previa autorizzazione regionale.
8. La società deve perseguire il fine del contenimento degli oneri retributivi derivanti dalla contrattazione di secondo livello. E' fatto divieto di erogare nuove/maggiori indennità o comunque altre utilità a qualsiasi titolo, eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi

---

<sup>3</sup> DCC 19 del 14/04/16 per l'anno 2016; DCC 14 del 30/03/17 e DCC 44 del 25/07/2017 per l'anno 2017

per la posizione ricoperta e/o i trattamenti già in vigore alla data del presente Atto di indirizzo. La società dovrà promuovere nuove contrattazioni per contenere e ripartire equamente le indennità già corrisposte, sia quelle derivanti dalle contrattazioni poste in essere in passato al momento della costituzione della società medesima o negli anni del suo primo operare, sia quelle da porre in essere per contemperare quanto previsto dal CCNL con la sostenibilità economica delle indennità medesime (ad esempio in tema di reperibilità).

9. Non è consentita l'erogazione di premi di risultato, salvo il caso in cui la retribuzione complessiva sia stata costituita con la previsione di un premio al raggiungimento di determinati obiettivi, e ciò sia stato inserito nel bando di concorso, come nel caso degli emolumenti del direttore tecnico. Non è consentita l'erogazione di premi ad personam. Non rientrano nel novero di cui sopra gli emolumenti derivanti dalla partecipazione al fondo incentivante per la progettazione e l'esecuzione di lavori; eventuale futura regolamentazione in merito dovrà essere sottoposta ad autorizzazione dell'Ente. La società dovrà contenere il costo del lavoro straordinario, compatibilmente con le attività da svolgere, e prevedere una equa modalità di ripartizione tra tutte le categorie di dipendenti dell'importo destinato a tale trattamento retributivo, privilegiando il pagamento della sola maggiorazione della retribuzione oraria e riservando il pagamento totale ad alcuni casi ben individuati.
10. L'importo dei buoni pasto o assimilati attribuiti al personale dipendente non potrà essere variato rispetto al valore attuale.
11. La società è tenuta a recepire il presente atto di indirizzo in propri provvedimenti.